

## Modifiche al Regolamento 7/2007

### 1. Il quadro normativo e principi ispiratori

Dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 17 “Contratti assicurativi”, che sostituirà l’omonimo vigente principio IFRS 4<sup>1</sup>. Dalla medesima data, la quasi totalità delle imprese di assicurazione italiane applicherà per la prima volta anche il principio contabile IFRS 9 “*Strumenti finanziari*”, in luogo dello IAS 39 “*Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*”<sup>2</sup>.

L’IFRS 17 rappresenta lo *standard* più importante per le imprese di assicurazione atteso che disciplina le regole contabili dei contratti assicurativi, ossia della loro operatività *core*. Con la sua emanazione si completa per tali imprese la disciplina contabile IAS/IFRS: attualmente, infatti, il *framework* contabile internazionale è parzialmente definito, considerato che in base all’IFRS 4 le regole contabili dei contratti assicurativi si basano sostanzialmente su quelle nazionali (*Local Gaap*) utilizzate per il bilancio d’esercizio.

Il presente aggiornamento del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 (di seguito, Regolamento) e dei relativi allegati è finalizzato, soprattutto, a recepire le novità introdotte dall’IFRS 17 in materia di presentazione (*presentation*) e informativa (*disclosure*) delle poste contabili relative ai contratti assicurativi. Esso s’inquadra nell’ambito dei poteri in materia di bilancio assicurativo attribuiti all’IVASS dal legislatore italiano (cfr. il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 approvativo del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito anche “CAP”), articolo 90)<sup>3</sup>.

Le modifiche introdotte tengono conto sia delle esigenze di proporzionalità richieste dall’articolo 191, comma 2 del CAP e, in particolare, dell’esigenza di imporre il minor sacrificio per i soggetti destinatari della norma sia di quella di favorire un’informativa di bilancio efficace ed efficiente a beneficio degli utilizzatori del bilancio<sup>4</sup>. Interventi diretti al rafforzamento della qualità e

---

<sup>1</sup> L’IFRS 17 è stato omologato nella legislazione europea con il Regolamento (UE) 2021/2036 della Commissione del 19 novembre 2021 ed è entrato in vigore il 13 dicembre u.s.. Il Regolamento introduce pure una deroga opzionale che consente ai redattori del bilancio di non applicare il seguente paragrafo 22 dell’IFRS 17: “L’entità non deve classificare nello stesso gruppo i contratti emessi a più di un anno di distanza. L’entità deve pertanto, se necessario, suddividere ulteriormente i gruppi di cui ai paragrafi 16-21”.

<sup>2</sup> L’International Accounting Standards Board (IASB) ha permesso alle imprese di assicurazione di poter slittare l’entrata in vigore dell’IFRS 9 – fissata al 1° gennaio 2018 – alla data di decorrenza dell’IFRS 17, allo scopo di evitare eventuali indesiderati effetti negativi sul bilancio derivanti da regole contabili dell’attivo sugli strumenti finanziari e del passivo sui contratti assicurativi disallineate. Lo IAS 39, tuttavia, potrà continuare a essere applicato limitatamente alla contabilizzazione delle operazioni di copertura.

<sup>3</sup> L’art. 90 del Codice delle Assicurazioni Private prevede che:

“1. L’IVASS...con regolamento...determina: a) gli schemi di bilancio; b) il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione; c) le modalità di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III, delle riserve tecniche; d) le modalità di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III, delle altre voci di bilancio.

2. L’IVASS, con regolamento, può emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più dettagliate.... L’IVASS può altresì stabilire la documentazione necessaria all’espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.

3. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto dall’IVASS con regolamento.

4. I poteri dell’IVASS sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali. Al fine di verificare l’esattezza dei dati del bilancio consolidato, l’IVASS può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e società. Nel caso in cui la società o l’ente sia sottoposto alla vigilanza di un’altra autorità, l’IVASS ne richiede la collaborazione.”

<sup>4</sup> Il paragrafo 9 “Scopo del bilancio” dello IAS 1 “Presentazione del bilancio” (di seguito, IAS 1) recita così: “Il bilancio è una rappresentazione strutturata della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di un’entità. La finalità del bilancio è quella di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari di un’entità che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell’assumere decisioni di carattere economico. Il bilancio, inoltre, espone i risultati della gestione da parte della direzione aziendale delle risorse ad essa affidate...”.

Inoltre, il paragrafo 7 “Definizioni” dello IAS 1 con riferimento alla rilevanza di un’informazione recita, fra l’altro, che: “Molti investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali non possono chiedere alle entità che redigono il bilancio di fornire loro informazioni in maniera diretta e devono basarsi sui bilanci redatti per scopi di carattere generale per gran parte

comparabilità dei bilanci IAS/IFRS, per quanto limitati agli ambiti di efficacia della disciplina nazionale, favoriscono l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese, rafforzandone la solidità patrimoniale, la capacità di investire in innovazione e la capacità competitiva, anche nel contesto europeo, così come previsto dall'articolo 191, comma 3 del CAP. Inoltre, ne risulta rafforzata anche la disciplina di mercato.

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento, le modifiche apportate agli schemi del bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa) sono state definite in modo da favorire la trasparenza informativa e garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore.

Con l'occasione, infine, viene effettuata anche una riorganizzazione dello schema di Nota Integrativa<sup>5</sup> con l'obiettivo di rendere maggiormente intellegibile il bilancio attraverso una razionalizzazione delle informazioni fornite direttamente dalle imprese e quelle richieste dall'IVASS. Inoltre, si rende l'informativa più rispondente a quanto contemplato dallo IAS 1, paragrafo 113<sup>6</sup>. A tal fine, le imprese continuano, nella loro responsabile autonomia, a definire liberamente la struttura dello schema di nota integrativa, ma le voci e le tabelle definite dal Regolamento non sono più fornite, anche solo parzialmente, tramite una sequenza di prospetti allegati alla medesima nota - con creazione in diversi casi di ridondanze con le altre informazioni fornite direttamente dalle imprese<sup>7</sup> - bensì inserite nelle parti della nota integrativa cui afferiscono le informazioni stesse, in quanto dettagli informativi di specifiche voci di stato patrimoniale e conto economico.

## 2. Caratteristiche generali dell'intervento normativo

L'intervento normativo sui nuovi schemi di bilancio IAS/IFRS e sulle relative istruzioni per la compilazione mira a favorire la trasparenza informativa e a garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore attraverso:

- a) l'aggiornamento degli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Rendiconto Finanziario (Metodo diretto e indiretto) per tenere conto, soprattutto, delle novità introdotte dall'IFRS 17;
- b) l'inserimento nello schema di Nota integrativa di nuovi prospetti informativi/tabelle per disciplinare in maniera armonizzata informazioni ritenute dallo stesso IASB elementi chiave

---

*delle informazioni finanziarie di cui hanno bisogno. Di conseguenza, essi sono gli utilizzatori principali cui sono destinati i bilanci redatti per scopi di carattere generale. I bilanci sono redatti per utilizzatori che possiedono una ragionevole conoscenza delle attività commerciali ed economiche e che esaminano e analizzano le informazioni con diligenza. A volte anche utilizzatori ben informati e diligenti possono avere bisogno dell'aiuto di un consulente per comprendere informazioni relative a fenomeni economici complessi".*

<sup>5</sup> Il paragrafo 7 "Definizioni" dello IAS 1 con riferimento alla Nota Integrativa recita così: "Le note contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, ....nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel rendiconto finanziario. Le note forniscono informazioni descrittive o disaggregazioni di voci presentate in tali prospetti e informazioni sulle voci che non soddisfano le condizioni per la rilevazione in tali prospetti".

<sup>6</sup> Il paragrafo 113 dello IAS 1 recita così: "Un'entità deve, nei limiti del possibile, presentare le note in modo sistematico. Nel determinare un modo sistematico, l'entità deve valutare l'effetto sulla comprensibilità e la comparabilità del suo bilancio. Un'entità deve fare un rinvio alla relativa informativa nelle note per ciascuna voce dei prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria e del prospetto (dei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, nonché del prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario".

<sup>7</sup> Il paragrafo 7.6 del *Conceptual Framework for Financial Reporting* afferma che: "Effective communication in financial statements is also supported by considering the following principles:

.....; and

(b) duplication of information in different parts of financial statements is usually unnecessary and can make financial statements less understandable".

per la comprensione dei bilanci assicurativi<sup>8</sup>. In continuità con il passato, non è standardizzata l'intera informativa prevista dall'IFRS 17, ma solo quella sui contratti assicurativi di natura contabile (paragrafi 98 – 110, 114 e 130<sup>9</sup> dell'IFRS 17). Continuano a essere direttamente curate dalle imprese le modalità con cui fornire l'informativa sulle politiche contabili<sup>10</sup>, sui metodi utilizzati per valutare i contratti assicurativi e sulla natura ed entità dei rischi<sup>11</sup> (cfr. IFRS 17, paragrafi 115 – 129, 131 e 132). Vengono contestualmente eliminate le informazioni connesse con la *disclosure* IFRS 4 (e.g. l'informativa sulle riserve tecniche);

- c) l'integrazione delle informazioni previste dai vigenti prospetti/tabelle di nota integrativa con ulteriori dettagli previsti dai principi contabili cui essi si riferiscono, al fine di renderli pienamente o maggiormente corrispondenti con la *disclosure* contemplata dagli IAS/IFRS; la sostituzione, in alcuni casi, dei vigenti prospetti informativi di nota integrativa con nuove tabelle più aderenti al dettato degli IAS/IFRS; l'introduzione di un numero contenuto di nuove voci e tabelle di nota integrativa riferite alla *disclosure* prevista da altri IAS/IFRS. Questi interventi sono realizzati anche alla luce dell'esperienza acquisita in fase di applicazione. Alcuni vigenti prospetti di nota integrativa sono appositamente rimodulati e ricondotti alle voci degli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Conto Economico Complessivo cui si riferiscono; per fare ciò, si è reso necessario suddividere il contenuto di alcuni singoli prospetti per attribuirlo alle specifiche voci di riferimento (e.g. l'informativa sui portafogli dell'attivo "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato").

Con riferimento al precedente punto c) si osserva che, per quanto possibile, si è anche tenuto conto della disciplina in materia di bilanci bancari e finanziari emanata a livello nazionale dalla Banca d'Italia<sup>12</sup> (per maggiori dettagli si rinvia all'Allegato A). Questo parziale allineamento favorisce, indirettamente, anche la comparabilità tra i bilanci dei conglomerati assicurativi e bancari nazionali.

Infine, si è proceduto a:

- i) organizzare lo schema di Conto Economico sempre in formato scalare, ma con evidenza di alcuni risultati economici intermedi (e.g. "Risultato dei servizi assicurativi"), in linea con la nuova impostazione sottostante all'IFRS 17 che pone enfasi sulla distinzione fra ricavi/costi per servizi assicurativi e ricavi/costi di natura finanziaria relativi ai contratti assicurativi;
- ii) modificare la struttura del "Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto", per tenere conto di valutazioni di carattere operativo.

L'intervento normativo intende contribuire a creare un quadro di riferimento unitario, per le imprese appartenenti al settore assicurativo, in merito a quanto previsto dagli IAS/IFRS in materia di presentazione (*presentation*) e informativa (*disclosure*).

<sup>8</sup> Cfr. IFRS 17, *Basis for Conclusions*, paragrafo BC349 che recita così: "In addition, when developing IFRS 17 the Board identified key items it views as critical to understanding the financial statements of entities issuing insurance contracts, in the light of the requirement to update the measurement of insurance contracts at each reporting date..".

<sup>9</sup> Il paragrafo 130 - che richiede di "fornire informazioni sui sinistri effettivi rispetto alle stime precedenti dell'importo non attualizzato dei sinistri (ossia lo sviluppo dei sinistri)" - è collocato all'interno dell'informativa sui rischi. In linea con quanto sinora operato dalle imprese che forniscono quest'informativa insieme con i dati contabili, il Regolamento al fine di "garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore" disciplina anche quanto previsto da questo paragrafo.

<sup>10</sup> Cfr. a titolo di esempio lo IAS 1, paragrafi 117 – 124. In particolare, nel caso dell'IFRS 17 l'informativa sulle politiche contabili riguarda, fra l'altro, la separazione delle componenti di un contratto assicurativo (cfr. paragrafi 10 - 13, B31 – B35), il livello di aggregazione dei contratti assicurativi (cfr. paragrafi 14 – 24), la rilevazione iniziale in bilancio dei contratti assicurativi (cfr. paragrafi 25 – 28), il limite contrattuale e la valutazione in sede di rilevazione iniziale dei contratti assicurativi (cfr. paragrafi 32 – 39, B36 – B41, B61 – B71), le modalità di rilascio a conto economico del margine sui servizi contrattuali (cfr. paragrafi B119 – B119B).

<sup>11</sup> È curata direttamente dalle imprese anche l'informativa sulla prima applicazione (transizione) ai principi contabili internazionali IFRS 9 e IFRS 17.

<sup>12</sup> Cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" del 22 dicembre 2005 e successive modificazioni, e le disposizioni relative a "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari" allegato al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 29 ottobre 2021.

### 3. Struttura dello schema regolamentare

Di seguito, si riporta una sintesi delle principali modifiche introdotte le quali, per agevolare la lettura, sono state apportate direttamente sul testo Regolamentare:

- **art. 4:** per effetto della nuova impostazione degli schemi di bilancio si fa riferimento a voci e tabelle e si abrogano i prospetti 2, 4, 4-*bis*, 5, 5-*bis*, 7, 7-*bis*; si abrogano, altresì, i commi che fanno riferimento all'IFRS 4 e, indirettamente, allo IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione"<sup>13</sup>;
- **art. 7:** al comma 1 in luogo dei prospetti si fa riferimento, anche per maggiore chiarezza, agli schemi del bilancio di cui al nuovo allegato 2; in particolare, gli schemi e le istruzioni per la compilazione del bilancio di esercizio IAS/IFRS sono i medesimi del bilancio consolidato, fatti salvi gli specifici aggiustamenti indicati nelle istruzioni. Al comma 2 con riferimento allo schema di Nota Integrativa si precisa che le relative voci e tabelle rappresentano dettagli di corrispondenti voci, specificamente indicate, degli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo. Al comma 3, in ossequio a quanto previsto dallo IAS 1, paragrafo 31, si indica che è consentito non fornire le informazioni contemplate dallo schema di nota integrativa se le informazioni in esso contenute sono non rilevanti; conseguentemente, i commi 4 e 5 sono abrogati. Nel medesimo comma 3 si fa, altresì, presente la possibilità di introdurre nuove voci purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratta di importi di rilievo. Al comma 3-*bis* viene precisato – in linea con quanto previsto per i bilanci di esercizio redatti secondo le regole contabili nazionali (c.d. *Local Gaap*)<sup>14</sup> – che il bilancio di esercizio IAS/IFRS è redatto in unità di euro ad eccezione della Nota Integrativa che va redatta in migliaia di euro. Ciò si ritiene sia in linea con quanto previsto dallo IAS 1 in materia di presentazione delle informazioni in bilancio<sup>15</sup>;
- **art. 10:** precisa che il giudizio del revisore o della società di revisione in merito alla sufficienza delle riserve tecniche va riportato in una separata sezione, dal titolo "*Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari*"<sup>16</sup>, della relazione di revisione di cui all'articolo 9;
- **art. 11-*bis*:** al comma 3 elimina i riferimenti all'IFRS 4;
- **art. 13:** con riferimento alla relazione semestrale IAS/IFRS da trasmettere all'IVASS, a fini di vigilanza, aggiunge lo Stato Patrimoniale agli schemi da trasmettere e aggiorna le informazioni (tabelle) da fornire nella nota integrativa<sup>17</sup>. Al comma 3-*bis* viene specificato che la relazione è redatta in unità di euro, ad eccezione della nota integrativa che è redatta in migliaia di euro, in linea con quanto previsto per il bilancio d'esercizio IAS/IFRS. Il comma 4 viene abrogato, poiché si consente in via generale di non fornire le informazioni della nota integrativa se sono non rilevanti (cfr. comma 4-*bis*);
- **art. 20:** per le imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, del Codice, controllate direttamente o indirettamente ovvero sottoposte alla direzione unitaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione costituita in un altro Stato membro, esonerate dall'obbligo di redazione

<sup>13</sup> Come conseguenza della scelta di non applicare l'IFRS 9.

<sup>14</sup> Cfr. il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private", articolo 89, comma 2 e il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, articolo 4, comma 5.

<sup>15</sup> Il paragrafo 53 dello IAS 1 recita così: "Un'entità rende spesso il bilancio più comprensibile presentando l'informativa in migliaia o milioni di unità nella moneta di presentazione. Ciò è accettabile nella misura in cui l'entità indica il livello di arrotondamento e non omette l'informativa rilevante."

<sup>16</sup> Cfr. il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700 "Formazione del giudizio e relazione sul bilancio".

<sup>17</sup> Con l'occasione, si rammenta che rientra nella responsabile autonomia delle imprese come strutturare l'informativa semestrale IAS/IFRS da produrre per il mercato.

del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 97 del Codice, al comma 1, lettera b) si precisa che ai fini della relazione semestrale consolidata devono trasmettere anche lo schema di Stato Patrimoniale;

- **art. 24:** al comma 1 in luogo dei prospetti si fa riferimento, anche per maggiore chiarezza, agli schemi del bilancio consolidato. Al comma 2 con riferimento allo schema di Nota Integrativa si precisa che le relative voci e tabelle rappresentano dettagli di corrispondenti voci, specificamente indicate, degli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo. Al comma 3, in ossequio a quanto previsto dallo IAS 1, paragrafo 31, viene specificato che è consentito non fornire le informazioni contemplate dallo schema di nota integrativa se le informazioni in esso contenute sono non rilevanti; conseguentemente, i commi 5 e 6 sono abrogati. Nel medesimo comma 3 si fa, altresì, presente la possibilità di introdurre nuove voci purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratta di importi di rilievo. Al comma 3-*bis* viene precisato che il bilancio consolidato è redatto in migliaia di euro ed è consentito, ove il bilancio consolidato presenti un "totale dell'attivo" pari o superiore a 10 mld. di euro, di redigere il medesimo bilancio in milioni di euro. Ciò si ritiene sia in linea con quanto previsto dallo IAS 1 in materia di presentazione delle informazioni in bilancio; al comma 4 si inseriscono i riferimenti all'IFRS 17, sostituendo il richiamo all'IFRS 4;
- **art. 26:** precisa che le informazioni aggiuntive al bilancio consolidato sono prodotte a fini di vigilanza e si inserisce il relativo allegato modificato;
- **art. 28:** con riferimento alla relazione semestrale consolidata da trasmettere all'IVASS, a fini di vigilanza, aggiunge lo Stato Patrimoniale agli schemi da trasmettere e aggiorna le informazioni (tabelle) da fornire nella nota integrativa<sup>18</sup>. Al comma 3 si inseriscono riferimenti connessi con l'IFRS 17 e si sostituisce il richiamo all'IFRS 4. Al comma 3-*bis*, in linea con quanto previsto per il bilancio consolidato, viene indicato che la relazione semestrale consolidata è redatta in migliaia di euro ed è consentito redigerla in milioni di euro ove presenti un "totale dell'attivo" consolidato pari o superiore a 10 mld. di euro. Il comma 4 viene abrogato, in quanto si consente in via generale di non fornire le informazioni della nota integrativa se sono non rilevanti (cfr. comma 4-*bis*).

---

<sup>18</sup> Con l'occasione, si rammenta che rientra nella responsabile autonomia delle imprese come strutturare l'informativa semestrale consolidata da produrre per il mercato.